

# Polizza Kasko Amministratori e Dipendenti in missione

La presente polizza è stipulata tra

**Comune di Cusano Milanino**

e

**Compagnia di Assicurazione**

.....

.....

Durata del contratto

**Dalle ore 24,00 del 31.12.2010**

**Alle ore 24,00 del 31.12.2012**

**Definizioni**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

CONTRAENTE	COMUNE DI CUSANO MILANINO P.I. 83005680158 Piazza Martiri di Tienamen 1 - 20095 CUSANO MILANINO soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
SOCIETA'	l'Impresa Assicuratrice e le coassicuratrici;
POLIZZA	il documento che prova l'Assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
SINISTRO	icarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
FRANCHIGIA	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
SCOPERTO	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
ACCESSORIO	A l'installazione stabilmente fissata al veicolo , non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals
REGOLA PROPORZIONALE	il rapporto considerato tra capitale garantito e valore effettivo del bene assicurato
OPTIONAL	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
BROKER	La Spett. AON s.p.a – Ufficio di Bergamo – Via per Orio 18

**Attività del Contraente**

Esercizio dell'Amministrazione Comunale, con tutti relativi servizi

**Effetto e durata della polizza**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2010 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2012, e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti .

E' comunque facoltà del Contraente , con un preavviso non inferiore a 30 giorni prima della scadenza del 31/12/2012 , richiedere alla Società una proroga temporanea della polizza , finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza.

La Società , a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio , si impegna fin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione , alle medesime condizioni contrattuali ed economiche , per un periodo massimo di 180 giorni.

**Premio annuo**

A titolo di premio annuo anticipato , conteggiato in base ai tassi sottoindicati e comprensivo di imposte, viene stabilito l'importo di € .....

- Km. percorsi annualmente 5.000 x Euro ...../ Km = Euro.....

Detto premio è soggetto a regolazione , come successivamente indicato , con l'intesa che il premio anticipato sopra stabilito rappresenta anche il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società.

### **Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base al elemento di rischio variabile , esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio , fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo , entro 90 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società il numero totale dei chilometri annui percorsi dai veicoli assicurati.

Le differenze risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro quindici giorni dalla sopraccitata data.

Il caso di pagamento del premio successivamente al quindicesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro il 30° giorno dopo quello della scadenza. Se il Contraente non paga i premi o le rate successive entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

**Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 4 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 30 giorni dalla data del pagamento stesso, la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio pagato e non goduto entro 30 giorni dalla data di cessazione della polizza, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 5 - Clausola Broker**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

**Art. 6. - Interpretazione del contratto**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

**Art. 7 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 8 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il Contraente.

**Art. 9 – Altre assicurazioni**

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 c.c.)

**Art. 10 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

### **Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli (esclusi quelli di proprietà o in locazione al Contraente) utilizzati dagli Amministratori, dal Segretario Generale e dai Dipendenti in occasione di missioni o per adempimento di servizio per conto del Contraente stesso.

La garanzia è operante per i danni causati da:

- a) collisione con altri veicoli, persone od animali
- b) urto contro qualsiasi ostacolo;
- c) ribaltamento;
- d) uscita di strada.

L'Assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla legge;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- derivanti da uso improprio del veicolo;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.
- da mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento

### **Art. 12 - Garanzie aggiuntive**

Le garanzie di polizza, si intendono inoltre estese ai danni derivanti da:

- **INCENDIO:** intendendosi per tale i danni subiti dal mezzo assicurato a seguito di incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione.  
Sono compresi i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.
- **ROTTURA CRISTALLI:** la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito della rottura dei medesimi, esclusi gli specchietti retrovisori e i vetri dei gruppi ottici; non sono considerate rotture le segnature, scheggiature, screpolature e simili.
- **EVENTI SOCIOPOLITICI:** intendendosi per tali i danni e/o la perdita del veicolo assicurato avvenuto a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- **EVENTI NATURALI:** intendendosi per tali i danni o la perdita del veicolo, avvenuta in occasione di trombe, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, valanghe, slavine, terremoti, caduta neve o ghiaccio.
- **CADUTA DI AEROMOBILI O ALTRI CORPI CELESTI:** la Società risarcirà i danni causati ai veicoli assicurati dalla caduta di aeromobili o corpi volanti, loro parti o cose trasportate, nonché da corpi celesti in genere
- **TRAINO** – qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di circolare autonomamente, la Società risarcirà le spese di traino, purché documentate, fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'assicurato, fino ad un massimo risarcimento di € 300,00

### **Art. 13 - Colpa grave**

La Società risponde dei danni subiti dai veicoli assicurati a seguito dei rischi previsti dalla seguente polizza anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o conducente.

### **Art. 14 - Esclusioni**

Si intendono esclusi dall'assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- causati dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

### **Art. 15 – Limite di indennizzo**

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di Euro 15.000,00 (che si deve intendere quale massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto), per ogni veicolo assicurato fermo restando che l'importo del danno calcolato sulla base di quanto previsto all'art. 20 non potrà essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro risultante da EURO TAX GIALLO o in mancanza da QUATTRO RUOTE o altra rivista specializzata.

#### **Art. 16 - Validità dell'assicurazione**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che l'uso del veicolo al momento del sinistro era in nome e per conto del Contraente in quanto l'Assicurato era in missione per lo stesso;
- data e luogo della trasferta;
- generalità del dipendente, o altra persona prevista nell'art. 11
- dati individuali del veicolo sinistrato e di altri eventuali veicoli coinvolti.

#### **Art. 17 - Franchigia in caso di sinistro**

Sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione avverrà con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 100,00 .

#### **Art. 18 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per gli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Finlandia, Norvegia, Svezia e Cecoslovacchia e per tutti gli Stati previsti dalla Carta Verde.

#### **Art. 19 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente o dall'Assicurato alla Società entro 10 giorni da quando l'Ufficio competente ne è venuto a conoscenza .

Rimane inteso che :

- a) in caso di sinistro dovuto ad incendio o evento sociopolitico , l'assicurato dovrà presentare denuncia all'Autorità di Polizia
- b) in caso di sinistro che ricade in regime di Convenzione C.I.D. , l'assicurato dovrà produrre alla Società copia del modulo di constatazione amichevole , firmato da entrambe le parti coinvolte
- c) in tutti gli altri casi , l'assicurato dovrà redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in presenza del Dirigente o Responsabile del Servizio , dalla quale risulti una completa descrizione del fatto , dell'indicazione del luogo , data , ora di accadimento , di eventuali testimoni o pubblici ufficiali presenti , dei danni subiti dal veicolo , nonché di ogni altro elemento atto a consentire la più esauriente ricostruzione del sinistro.

Alla denuncia deve essere allegata la documentazione di cui ai punti a) , b) o c) soprariportati.

#### **Art. 20 - Determinazione dell'ammontare dei danni**

L'ammontare del danno é dato:

- in caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso relativamente alle parti di carrozzeria e meccaniche non usurabili, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro risultante da **EUROTAX GIALLO** o in mancanza da **QUATTORRUOTE** o altra rivista specializzata.
- in caso di danno totale, la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro risultante da **EUROTAX GIALLO** o da **QUATTORRUOTE** o in mancanza altra rivista specializzata, dedotto il valore di recupero.

Viene definito "danno totale", il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico, nonché di eventuali accessori od optional.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

#### **Art. 21 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo**

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - in caso di disaccordo - mediante un Collegio Arbitrale che risiede presso il Broker incaricato. I periti sono nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente ed in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale di Milano.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito é a carico della Società e del Contraente in parti uguali.

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 90 giorni dalla trasmissione della denuncia (all'Autorità Competente limitatamente per eventi sociopolitici e incendio) con riserva della Società di ripetere dal Contraente alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A. le eventuali somme corrisposte. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in lire italiane.

#### **Art. 22 - Obbligo di salvataggio e di conservazione**

L'Assicurato deve fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato é obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

E' fatto obbligo all'Assicurato di tenere il veicolo danneggiato a disposizione del perito incaricato dalla Società, per un periodo di 15 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Contraente.

Durante tale periodo, l'Assicurato potrà far eseguire le riparazioni urgenti e necessarie per l'immediato utilizzo del veicolo.

L'assicurato é altresì tenuto ad offrire la massima collaborazione al perito incaricato dalla Società per gli accertamenti e gli eventuali sopralluoghi.

#### **Art. 23 - Coassicurazione e delega**

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse é tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**Dichiarazione del Contraente agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile**

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

- Art. 4 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 - Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria
- Art. 19 - Denuncia del sinistro – Obblighi dell'Assicurato
- Art. 20 - Determinazione dell'ammontare dei danni

IL CONTRAENTE

.....